

Nel nuovo **decreto legislativo antiriciclaggio** sono previsti *nuovi e puntuali criteri* per l'identificazione del **Beneficiario effettivo** da individuarsi, in ultima analisi, con i *titolari dei poteri di amministrazione o direzione*.

Spetterà agli **Amministratori delle Società** procedere all'individuazione dei **titolari effettivi** da comunicare ai Soggetti Obbligati e (se i Soci non ottemperano) le delibere assunte con il loro voto determinante potrebbero essere impugnate; questo è ciò che emerge dal nuovo **Decreto legislativo antiriciclaggio**. Sono previsioni importanti in quanto i Soggetti tenuti al rispetto della *normativa antiriciclaggio* hanno come primi adempimenti (in presenza di un nuovo cliente diverso dalla persona fisica) l'obbligo di identificazione *e, prima ancora, individuare chi sia l'effettivo beneficiario dell'operazione/prestazione richiesta*.

L'obbligo di identificazione potrebbe essere vanificato attraverso l'interposizione di una struttura societaria od altra entità simile, ecco dunque la necessità di individuare il **titolare effettivo** e l'obbligo di conservare traccia delle verifiche eseguite per l'identificazione stessa.

Ricordiamo che il Titolare Effettivo è la persona fisica a cui è riferibile la proprietà diretta od indiretta della persona giuridica ossia il controllo della stessa. Vi è la proprietà diretta con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; si ha la proprietà indiretta con una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto tramite Società controllate, Fiduciarie o per interposta persona. Il Titolare effettivo coinciderà, quindi, con la persona cui è attribuibile il controllo dell'Ente (maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea ordinaria, o voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In definitiva, se in base ai precedenti criteri non si individua univocamente uno o più beneficiari effettivi, esso coincide con la persona (o le persone) titolare di poteri di amministrazione/direzione della Società.

Nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona giuridica privata (Associazioni, Fondazioni...) sono individuati come Titolari effettivi i fondatori (se ancora in vita), i beneficiari individuali o i titolari di funzioni di direzione/amministrazione.

I clienti forniscono in forma scritta, sotto la propria responsabilità) tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai Soggetti obbligati di adempiere ai compiti di **adeguata verifica**. **Inoltre, ai soli fini antiriciclaggio, le Imprese dotate di personalità giuridica e le Persone giuridiche private devono conservare per un periodo non inferiore ai cinque anni informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai Soggetti obbligati durante gli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della Clientela.**

Queste informazioni, per le Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sono acquisite a cura degli Amministratori sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili e dai Bilanci, dal Libro dei Soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario od al controllo dell'Ente, cui l'Impresa è tenuta secondo le previste disposizioni nonché dalle comunicazioni ricevute dai Soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora rimangano dubbi sulla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite da parte degli Amministratori in seguito di espressa richiesta rivolta ai Soci. *L'inerzia o l'ingiustificato rifiuto del Socio oppure il rilascio di informazioni palesemente fraudolente rendono non esercitabile il diritto di voto l'impugnabilità delle delibere assunte con il loro voto determinante.*



Antiriciclaggio: i titolari effettivi